



# COMUNE DI AMENO

*Provincia di Novara*

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030  
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: [ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it) PEC: [ameno@pec.it](mailto:ameno@pec.it)

**P.E. 382/2021**

**OGGETTO: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i. – D.P.R. 09.07.2010 n. 139 - Beni Paesaggistici**  
**Autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.**  
**Istanza: NATALE NICOLA- DONGHI LARA -VIA ALPIOLO-24c-SAN MAURIZIO D'OPAGLIO**  
**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONE CON MODIFICHE ESTERNE, INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUGLI IMPIANTI**  
**Autorizzazione iter semplificato n. 39 / 2021 in data 27/10/2021**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Premesso che l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 stabilisce che la Regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- Visto che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- Visto che l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 delega ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle Commissioni Locali per il Paesaggio di cui all'art. 4 della citata L.R. 32/2008 e s.m.i., le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 così come normato dagli articoli sopra richiamati;
- Visto che il Comune di Ameno ha costituito con i Comuni di Armeno, Miasino e Pettenasco, la Commissione Locale per il Paesaggio, giusta convenzione stipulata in data 27.02.2009;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale di Armeno, quale Comune capofila, n. 37 in data 16.05.2019, si è provveduto alla nomina dei componenti;
- Che la Commissione è stata giudicata dalla Regione Piemonte idonea all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i. e pertanto il Comune di Ameno è delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento per dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e Responsabile del Procedimento edilizio sono separate;
- Dato atto che l'istanza in oggetto riguarda interventi definiti di lieve entità ai sensi del D.P.R. 31/2017 per i quali si adotta il procedimento semplificato per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;
- Vista l'istanza pervenuta in data 27/08/2021 prot. n. 4574 dal Sig **NATALE NICOLA** nato a BORGOMANERO il 03/01/1981 C.F.NTLNCL81A03B019U residente a SAN MAURIZIO D'OPAGLIO in VIA ALPIOLO n. 24c e dal signor **DONGHI LARA** nato a ANGERA il 28/09/1980 C.F. DNGLRA80P68A290M residente a AMENO in VIA CARLO PORTA n. 3 intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONE CON MODIFICHE ESTERNE, INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUGLI IMPIANTI** sull'immobile di sua proprietà sito in VIA R.FANTINI n. 1 e censito al Catasto Fogli : 9 Mappali : 877-877;
- Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistico in ragione di:

- a. **Specifico atto amministrativo ai sensi degli artt. 157 D.Lgs. 42/2004 (D.M. 01.08.1985 – c.d. “Galassini”):**
- b. Inclusionione nella categoria di cui all’art. 142, comma 1, lett. g) in quanto trattasi di area boscata.
- c. Inclusionione nella categoria di cui all’art. 142, comma 1, lett. c) in quanto trattasi di area posta a meno di 150 metri dal Torrente Agogna.
- Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall’art. 3 comma 2 della L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
  - Considerato altresì che l’intervento rientra tra quelli previsti all’Allegato B – punto **3** del D.P.R. 31/2017 per i quali è previsto il procedimento semplificato;
  - Acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del **17/09/2021** verbale n.**179**;
  - Visto che con nota in data **27/09/2021** prot. n. **5196**, corredata dall’istanza, dagli elaborati grafici, dalla relazione paesaggistica e dal parere della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al punto precedente, è stato richiesto il parere vincolante del Soprintendente ai sensi dell’art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
  - Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha ricevuto la documentazione in data 27/09/2021 e sono quindi decorsi i termini di cui all’art 4 comma 6, del D.P.R. 09/07/2010 n. 139 senza che la Soprintendenza abbia reso il prescritto parere;
  - Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.);
  - Visto il D.P.R. 31/2017
  - Visto il D.P.C.M. 12.12.2005;
  - Vista la Legge Regionale 03.04.1989, n. 20 e s.m.i.
  - Vista la Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;

## **A U T O R I Z Z A**

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i., dell’art. 4 del D.P.R. 09.07.2010, n. 139 e dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il Sig. NATALE NICOLA C.F. NTLNCL81A03B019U, residente a SAN MAURIZIO D’OPAGLIO in VIA ALPIOLO n. 24c e il signor **DONGHI LARA** C.F. DNGLRA80P68A290M, residente a SAN MAURIZIO D’OPAGLIO in VIA CARLO PORTA n. 3 alla realizzazione dell’intervento di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA ABITAZIONE CON MODIFICHE ESTERNE, INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUGLI IMPIANTI** nel Comune di Ameno in VIA R.FANTINI n. 1 come da progetto presentato, alle seguenti condizioni: **condizione che sul prospetto sud-est pur eliminando la canna fumaria si mantenga la lettura degli sfondati esistenti.**

- La presente autorizzazione Comunale diventa immediatamente efficace ed è immediatamente trasmessa contestualmente al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e per estratto alla Regione Piemonte.
- L’autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Ameno, 27/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Arch. Daniela Duelli